

facciata 1



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 15/05/2020

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 (DECRETO CURA ITALIA) E APPROVAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
-----------------	--

L'anno 2020, addì quindici, del mese di Maggio, alle ore 19:07, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ANDREA	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
CONTESSA SILVIA	CONSIGLIERE	X
MENSI DEVID	CONSIGLIERE	X
VIVENZI SARA	CONSIGLIERE	X
BASTA ALEXANDRO	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	X
ZUBANI SABRINA	CONSIGLIERE	X
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	X
POLI FEDERICA	CONSIGLIERE	X

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

È presente in videoconferenza l'assessore esterno signora **Torri Monica**.

La presenza è stata accertata dal Segretario Comunale, previa verifica della compresenza in videoconferenza.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

faccinta 2



OGGETTO:	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 (DECRETO CURA ITALIA) E APPROVAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
----------	--

Al momento della trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. //

Consiglieri presenti: n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Presidente, che presenta il punto 4 all'ordine del giorno modificato avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 (DECRETO CURA ITALIA) E APPROVAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ";

Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Torri.

Dopo la relazione illustrativa dell'Assessore, interviene il Sindaco per precisare che le valutazioni definitive in materia tributaria saranno rinviate al momento in cui ci sarà certezza delle risorse stanziare a sostegno dell'emergenza sanitaria dei Comuni.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

Consigliere Elena Medaglia, che concorda sul posticipo delle scadenze TARI ricordando di aver presentato in tal senso una specifica richiesta. Fa dichiarazione di voto favorevole.

Consigliere Barbara Morandi, che ritiene la scelta dell'Amministrazione Comunale in linea con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali ed economiche. A nome del gruppo "Vivere a Marcheno" fa dichiarazione di voto favorevole. Ribadisce che l'Amministrazione Comunale aveva già attivato questa scelta prima ancora che uscissero le Linee Guida di ARERA.

Sindaco, che anticipa che sono in corso alcune valutazioni anche sulla possibilità di moratorie sull'IMU, almeno a favore di alcune categorie, pur riconoscendo la necessità di garantire entrate importanti per l'Ente.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 4 all'ordine del giorno modificato riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto, per chiamata nominale del Sindaco Presidente**, espressa nelle forme della videoconferenza e accertata dal Segretario Comunale, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 13, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 13 consiglieri votanti su n. 13 presenti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - Parere di regolarità tecnica
 - Parere di regolarità contabile
 - All. "A": Tariffe TARI utenze domestiche e non domestiche

Dopo la votazione, alle ore 20:09, la videoconferenza si interrompe per problema tecnico. Riprende la seduta alle ore 20:16, con accertamento della presenza in videoconferenza di n. 13 Consiglieri e dell'Assessore esterno Torri.

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Preso atto che la **votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, per chiamata nominale del Sindaco Presidente**, espressa nelle forme della videoconferenza e accertata dal Segretario Comunale, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 13, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 13 consiglieri votanti su n. 13 presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.";

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge n.147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità

2016) e in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonomia obbligatoria tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

VISTO:

_ l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).....";

_ l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

_ il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

_ l'art. 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;

_ l'art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.”;

_ l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita “ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 27/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata attualmente del 5%;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

15.“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli



adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014, n. 4033, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

ESAMINATO il prospetto delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2020, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato con la lettera "A";

CONSIDERATO che l'articolo 46 del Regolamento IUC nella parte ancora vigente relativa alla TARI, stabilisce: "Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti entro il giorno 16 dei mesi di maggio e novembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno...."

DATO ATTO che, alla luce dell'attuale difficile situazione sanitaria ed economica che coinvolge, sotto aspetti differenti, sia privati cittadini che operatori economici, il Comune di Marcheno non ritiene opportuno inviare in questo momento gli avvisi di pagamento della Tari ma rinviare le scadenze come segue:

1^ rata entro il 16/09/2020

2^ rata entro il 16/11/2020

Unica soluzione entro il 16/09/2020;

DATO ATTO altresì che vista la particolare situazione di grave sofferenza economica e sociale è fondamentale intervenire a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese in situazioni di eccezionale gravità e che quindi l'Amministrazione Comunale si impegna a valutare, per l'anno 2020, la possibilità di aggiungere alla proroga del pagamento TARI una revisione della stessa (applicazioni di riduzioni, agevolazioni) per i contribuenti maggiormente colpiti dall'epidemia Covid-19;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis.1-153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

ACQUISITO agli atti il pareri favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

DICHIARATO il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 25/10/2016 e s.m.i;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fine di cui all'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
2. DI CONFERMARE, per l'anno 2020, le tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche già approvate per l'anno 2019 con propria deliberazione n. 35 del 27/12/2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come determinate nel documento allegato "A" alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale della stessa;
3. DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura fissata attualmente del 5%;
4. DI DARE ATTO, inoltre, che il Responsabile del Procedimento Tributi provvederà alla trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, come previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L.34 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58;
5. DI STABILIRE che le scadenze per il pagamento della TARI anno 2020 saranno le seguenti:

1^ rata entro il 16/09/2020

2^ rata entro il 16/11/2020

Unica soluzione entro il 16/09/2020;

6. DI DARE ATTO altresì che la Legge 160 del 2019 conferma per la TARI la disciplina contenuta nella legge 147/2013 e, pertanto, si ritiene applicabile per tale tributo il Regolamento Iuc approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2014 e s.m.i. - parte TARI;
7. DI DARE ATTO CHE l'Amministrazione Comunale si impegna a valutare, per l'anno 2020, la possibilità di aggiungere alla proroga del pagamento TARI una revisione della stessa (applicazioni di riduzioni, agevolazioni) per i contribuenti maggiormente colpiti dall'epidemia Covid-19;
8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.
9. DI PROPORRE l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'imminenza della scadenza altrimenti prevista per la rata di acconto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Diego Bertussi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 08/06/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 08/06/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge decorsi 25 giorni dalla pubblicazione.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi, - 3 LUG. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE

N. 16 ADOTTATA DA G.M.A.C.C.

IN DATA 15-05-2020

IL SINDACO

IL SEGRETARIO



ALLEGATO "A"

UTENZE DOMESTICHE

FAMIGLIE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
	Euro/m ²	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,314406	50,280915
Famiglie di 2 componenti	0,366807	67,041221
Famiglie di 3 componenti	0,404236	78,773434
Famiglie di 4 componenti	0,434179	94,695724
Famiglie di 5 componenti	0,464123	114,808090
Famiglie di 6 o più componenti	0,486580	126,959312

UTENZE NON DOMESTICHE

	CATEGORIA	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,501296	1,080869	1,582165
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,668395	1,531231	2,199626
3	Stabilimenti balneari	0,526361	0,936753	1,463114
4	Esposizioni, autosaloni	0,534716	0,936753	1,471469
5	Alberghi con ristorante	0,835493	1,776228	2,611722
6	Alberghi senza ristorante	0,760299	1,349285	2,109584
7	Case di cura e riposo	0,835493	1,475386	2,310880
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,944107	1,675347	2,619455
9	Banche ed istituti di credito	0,726879	1,291639	2,018518
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,927397	1,261014	2,188412
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,253240	1,585275	2,838515
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,601555	1,495202	2,096757
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,969172	1,612297	2,581469
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,760299	1,351086	2,111385
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,910688	1,606892	2,517580
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,341973	6,845505	10,187478
17	Bar, caffè, pasticceria	2,840677	5,371920	8,212597
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,253240	3,332680	4,585920
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,733648	2,738202	4,471850
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,063089	7,385939	12,449028
21	Discoteche, night club	1,370209	2,422948	3,793157



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 19 / 2020 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

SERVIZI FINANZIARI

Oggetto: **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 (DECRETO CURA ITALIA) E APPROVAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole.**

08/05/2020



Il Responsabile Del Servizio
Gabriella Quistini Infocert Spa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 19 / 2020 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 (DECRETO CURA ITALIA) E APPROVAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole**

08/05/2020



Il Responsabile Del Servizio
Gabriella Quistini / Infocert Spa

COMUNE DI MARCHENO
UFFICIO SEGRETERIA
COPIA FOTOSTATICA CONSERVATE ALL'ORIGINALE
Atto composto di n. UNDICI facciate.
Marcheno, - **6 LUG. 2020**
IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO DELEGATO
G. Genay

